

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2711

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TAORMINA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla organizzazione e sul funzionamento dei servizi di ordine pubblico

Presentata il 7 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le recenti vicende giudiziarie che hanno visto coinvolti numerosi agenti ed ufficiali di polizia in servizio di ordine pubblico in relazione a fatti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, rendono indispensabile l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di accertare lo stato della questione ed in particolare per stabilire l'adeguatezza, rispetto al mutato contesto politico e sociale, dell'attuale organizzazione dei servizi di ordine pubblico.

Da più parti, infatti, soprattutto dopo le note vicende balzate all'onore della cronaca, si sono levate critiche sulle Forze di polizia tacciate di non essere nella loro organizzazione al passo con i tempi e di essersi per lo più trovate impreparate a fronteggiare gravi episodi di ordine pubblico, e ciò avendo riferimento ai fenomeni di massificazione della contestazione.

È agevole osservare, infatti, come le critiche dell'opinione pubblica vadano ben al di là dei recenti accadimenti e sembrano

riguardare l'intera organizzazione dei servizi di ordine pubblico, addirittura accusati di essere legati a schemi comportamentali tipicamente antidemocratici. La risposta del Parlamento deve essere sotto questo profilo volta ad accertare se l'organizzazione dei servizi di ordine pubblico, anche avendo riferimento alla necessità di un coordinamento non solo tra le varie Forze di polizia ma, anche, tra queste e l'autorità giudiziaria, sia o no adeguata anzitutto sotto il profilo normativo.

Di qui, un esame del fenomeno proprio per verificare se le inefficienze trovino la loro ragion d'essere nel corpo normativo ovvero negli strumenti amministrativi attraverso i quali si dà attuazione al medesimo.

È anche questa l'occasione per verificare l'efficienza dei coordinamenti tra le Forze di polizia italiane e quelle straniere nell'ambito della più vasta problematica delle cooperazione giudiziaria e di polizia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione e compiti).

1. È istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla organizzazione e sul funzionamento dei servizi di ordine pubblico, di seguito denominata « Commissione », con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della normativa in materia di servizi di ordine pubblico;

b) verificare l'efficienza del coordinamento tra le attività e le funzioni esercitate dalle Forze di polizia e l'autorità giudiziaria;

c) accertare l'efficacia e l'adeguamento della normativa vigente e della conseguente azione dei poteri pubblici, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinate ed incisive le funzioni di tutela dell'ordine pubblico e di coordinamento con le funzioni esercitate dall'autorità giudiziaria;

d) accertare l'efficacia e l'adeguamento della normativa vigente in tema di coordinamento delle Forze di polizia adibite ai servizi di ordine pubblico con le equivalenti Forze di polizia straniera;

e) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, istituiti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 6.

ART. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione).

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua istituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

4. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a

testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo del segreto

funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi, altresì, dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno, su richiesta del presidente della Commissione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0028600